

REGOLAMENTO (CEE) N. 4155/88 DEL CONSIGLIO**del 29 dicembre 1988****che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo ad esso allegato,

visto il regolamento (CEE) n. 3310/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975, relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3914/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicano il regime di cui all'articolo 6, terzo comma della convenzione di unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921; che l'applicazione di tale regime è stata prorogata da ultimo dal regolamento (CEE)

n. 3914/87; che il Consiglio deve decidere in quale misura tali disposizioni debbano essere mantenute, modificate o abolite;

considerando che in attesa di una prossima deliberazione del Consiglio in merito conviene prorogare tale regime per un periodo transitorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 31 dicembre 1988 che figura all'articolo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 3310/75 è sostituita dalla data del 31 gennaio 1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 20. 12. 1975, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 3.